

PRIMO PIANO

## Aiaf, manovra non più recessiva

La legge di Stabilità “avrà il merito di non essere recessiva, come lo sono state necessariamente le precedenti”. A esserne convinta è l'Associazione italiana analisti finanziari (Aiaf) che oggi ha pubblicato la sesta nota relativa all'Osservatorio sullo stato dei conti pubblici. Secondo l'Aiaf i margini di manovra per uno stimolo fiscale sono però limitati, e rendono le misure complessivamente poco efficaci dal punto di vista economico: “l'esiguità degli interventi di stimolo – spiega l'associazione – è giustificata dall'entità limitata dei tagli alla spesa in attesa di una più consistente *spending review*.” Un'altra categoria di misure rinviate è stata quella relativa alle dismissioni, previste al momento per soli 500 milioni di euro all'anno. Ne è derivato “un giudizio Ue condizionato all'approvazione di ulteriori misure dirette alla riduzione del debito pubblico e al taglio della spesa. L'Osservatorio conferma le indicazioni di un ciclo economico in ripresa e che vedrà più chiaramente “nei numeri relativi all'attività produttiva del quarto trimestre 2013”. Per i prossimi sei mesi ci aspetta, tuttavia, una *jobless recovery*: un miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si vedrà solo in primavera. Per leggere l'articolo completo, clicca qui.

**Beniamino Musto**

RISK MANAGEMENT

## Più chiarezza per i danni ambientali e alla persona

L'analisi dei rischi emergenti, con un aggiornamento della legislazione e della giurisprudenza sia penale che civile, e un approfondimento sul dibattito normativo relativo ai risarcimenti. Sono stati questi i temi al centro del convegno organizzato da GenRe e dallo Studio Legale Mrv

Danno ambientale e danno alla persona sono tematiche che lasciano ancora oggi ampio spazio di interpretazione legislativa, causando una mancanza di chiarezza controproducente rispetto alle responsabilità e ai diritti dei singoli. Farsi strada oggi tra norme incerte e sentenze contraddittorie non è un percorso semplice e questo, osservato attraverso la lente dei rischi emergenti, risulta creare una forte indeterminatezza rispetto alle responsabilità, in modo particolare delle imprese. Da queste considerazioni ha preso il via il convegno su *Danni ambientale: responsabilità dell'impresa e rischi emergenti* organizzato da GenRe e dallo Studio Mrv, svoltosi lo scorso 21 novembre a Milano: un excursus ricco di spunti, a partire dalla panoramica sui rischi emergenti fatta da **Charlie Kingdollar**, vice presidente di GenRe, che ha illustrato alcune tipologie di rischio che si stanno evidenziando negli Stati Uniti ma che, grazie alla “contrazione” spazio – temporale data dalla globalizzazione, arrivano a far parte della nostra quotidianità già da oggi.



Charlie Kingdollar, vice presidente GenRe

### IL DANNO AMBIENTALE

Parlando di rischi emergenti in tema ambientale, l'esperienza di Kingdollar ha portato a parlare di *fracking*, la tecnica di fratturazione delle rocce del sottosuolo adottata per estrarre il gas metano intrappolato nelle fessure profonde del terreno e non raggiungibile con i sistemi di estrazione comuni. Alcuni studi basati su esperienza diretta di casistiche in modo particolare olandesi, hanno ormai dimostrato il nesso diretto tra la tecnica estrattiva del *fracking* e un aumento dell'attività sismica in zone lontane dalle faglie, caratterizzata da scosse di lieve entità, superficiali e in alcuni casi frequenti. L'esperienza statunitense, dove il *fracking* è ampiamente utilizzato, ha evidenziato anche la concomitanza di eventi di inquinamento ambientale, dovuti in modo particolare alla fuoriuscita dal sottosuolo delle sostanze chimiche utilizzate per la fratturazione delle rocce.

### DA THYSSEN A ILVA: LA CRITICITÀ DEL TEMA AMBIENTALE

Venendo alla realtà italiana, **Cinzia Altomare**, branch manager di GenRe ha ripercorso la storia, e la cronaca attuale, dell'Ilva di Taranto, caso paradigmatico di inquinamento ambientale con danni diretti alla salute delle persone e ai settori economici. La domanda di fondo che si pone Altomare è quanti siano i casi Ilva in Italia. La situazione da questo punto di vista è particolare: quello italiano è un territorio a elevata antropizzazione associata a caratteristiche idrogeologiche che determinano una fragilità complessiva del sistema. La necessità di proteggere il territorio e la salute pubblica, una giurisprudenza in evoluzione sull'argomento e la grande visibilità mediatica di questi episodi rende il tema ambientale particolarmente critico. Nel suo intervento l'avvocato **Luigi Isolabella** ha individuato la risposta alle criticità espresse da Cinzia Altomare in una legislazione lacunosa, tanto da aver determinato un ruolo preponderante della magistratura che è subentrata in carenza di chiare normative: “C'è una reale inadeguatezza del sistema legislativo in confronto a casi reali e dolosi” sostiene Isolabella, inserendo il caso Eternit tra quelli paradigmatici, “il legislatore si pone in grave ritardo rispetto al danno ambientale, il caso dell'amianto è emblematico se si considera che la nocività dell'amianto è nota dagli anni '50” ma nulla è stato fatto in termini normativi per stabilire azioni di prevenzione e responsabilità, con il risultato di rendere pesante la sentenza di condanna, basata sulla responsabilità dell'imprenditore tenuto a conoscere la nocività del prodotto. (continua a pag.2)



Avv. Filippo Martini

(continua da pag. 1) I profili di responsabilità civile in tema di danno all'ambiente sono al centro dell'intervento di **Filippo Martini**, studio legale Mrv, dal cui excursus tra le norme di riferimento emerge come nella legislazione civile "il profilo di responsabilità dell'operatore parte dal fatto che è suo obbligo per legge conoscere i potenziali rischi" e come in tal senso i rischi emergenti delineati nel convegno sono di drammatica attualità. In questo contesto Martini si chiede chi abbia diritto di chiedere il danno e quanto e come questo vada risarcito. Il decreto legislativo 152 del 2006, noto come *Codice dell'Ambiente*, definisce tre strumenti a carico dell'operatore: la prevenzione, il ripristino e il risarcimento. In tal senso, anche i soggetti privati possono avere diritto al risarcimento nel caso in cui abbiano subito danni alla salute, alle proprietà, ma anche riconoscendo il diritto all'ambiente salubre come diritto della personalità.

**L'INCERTEZZA NORMATIVA SUL DANNO ALLA PERSONA**

Dopo l'illustrazione di un caso esemplare di inquinamento ambientale in Sardegna, presentato da **Carlo Tozzi Spadoni** di **les, Marco Rodolfi**, studio legale Mrv, ha effettuato una panoramica sugli ultimi aggiornamenti relativi al risarcimento del danno alla persona evidenziando come, soprattutto in tema di danno esistenziale, tuttora sussista indeterminatezza legislativa e soprattutto la mancanza di concordanza anche ai massimi livelli della magistratura. Se da un lato più posizioni stabiliscono come il danno esistenziale "non costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria di danno non-patrimoniale", ci sono pareri autorevoli i quali ritengono che al pari del danno biologico, il danno morale e quello esistenziale costituiscano "pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili". Sempre in tema di danno non-patrimoniale, la seconda questione posta da Rodolfi va a toccare l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, chiedendosi innanzitutto se risulta per analogia applicabile ad altri settori oltre alla Rc auto e alla *medical malpractice*; in secondo luogo Rodolfi si pone la questione se l'art. 139 contiene tutto il danno non-patrimoniale risarcibile oppure no, dando spazio alla personalizzazione oltre al *quinto*. Una terza questione posta, che può risultare di estrema importanza, riguarda l'incostituzionalità dell'art. 139 e la violazione dei principi comunitari. La giornata si è chiusa con una presentazione sulla comparazione tra i diversi criteri di risarcimento di danni alla persona tra i principali paesi europei, un lavoro condotto da **Lorenzo Vismara**, claims executive di GenRe, che ha dimostrato come in Europa sia molto difficile ritrovare concetti e modalità univoche nel settore.

Maria Moro



	D	E	V	E	L	O	P	M	E	N	T	
T	E	C	H	N	O	L	O	G	Y			
S	T	R	A	T	E	G	I	A				

			D	I	N	A	M	I	C	A		
	T	E	C	N	O	L	O	G	I	C	A	
S	T	R	A	T	E	G	I	A				

*Problem solving & strategic thinking*



For info and free area test write at: [areatest@dcaconsulting.it](mailto:areatest@dcaconsulting.it) call: 06 89015080/1/2



## Collaborazioni

### Risposte a domande frequenti su collaborazioni tra intermediari, ex art 22 l.221/2012



Le risposte pubblicate, raccolte da **Sna** anche durante il giro d'Italia *Collaboriamo*, si propongono di fornire chiarimenti, un contributo operativo e un supporto alla categoria, presentando il risultato di un confronto interno alla struttura (gruppo di lavoro, dipendenti) a seguito della valutazione dei consulenti legali del Sindacato.

**D: In materia di Rc auto, nell'ambito della collaborazione A con A e in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento Isvap n. 23, le provvigioni di**

**quale intermediario vanno indicate nel modello 7B che consegna il proponente?**

**R:** L'art. 9 comma 2 del reg. Isvap 23/2008 prevede che "qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 [livelli provvigionali percepiti] riguarda il livello provvigionale di quest'ultimo".

Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche al caso di collaborazione tra agenti, e che pertanto i livelli provvigionali relativi al ramo Rc auto da indicare nel modello 7B (come già previsto dal modello predisposto dallo Sna) debbano essere solo quelli dell'agente emittente.

**D: L'agente emittente è assoggettato al vincolo di operatività entro i confini territoriali assegnatigli dal suo mandato agenziale quando opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione?**

**R:** Le collaborazioni, per legge, sono nella completa disponibilità dell'intermediario. Infatti, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 dell'art. 22 della L. 221/2012 (libertà di collaborazione), sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. Tra queste rientrano le limitazioni territoriali.

**D: Sono possibili collaborazioni nel ramo vita se il proponente fosse legato da un vincolo di esclusiva con una compagnia?**

**R:** Come noto il ramo vita è l'unico a non essere stato interessato

dalle liberalizzazioni *Bersani*, ne' il d.l.179/2012 contiene disposizioni specifiche che sanciscano direttamente la nullità di clausole di distribuzione esclusiva in tale ramo.

L'Art. 22, comma 10, tuttavia, prevede la nullità delle clausole tra impresa e mandatario incompatibili con le disposizioni dell'articolo citato, e Sna ritiene che tali siano anche quelle che vincolano un intermediario all'esclusiva nel ramo vita.

Secondo tale impostazione sarebbe, pertanto, consentita la libera collaborazione tra intermediari anche in questo ramo.

Ne deriverebbe che, ferma la preclusione ad operare in virtù di altro mandato diretto, sarebbe possibile offrire soluzioni assicurative di altre imprese per il tramite della collaborazione con altro intermediario.

**D: In caso di collaborazione A con A, i corsi di aggiornamento sui prodotti della compagnia dell'emittente vanno effettuati anche dall'agente proponente?**

**R:** Si esclude che l'agente proponente abbia un obbligo di aggiornamento sui prodotti emessi dalla mandante dell'emittente.

Un tale obbligo a carico dell'agente emittente (ove esistente) può essere esclusivamente di fonte contrattuale (mandato agenziale) e non può pertanto estendersi all'agente proponente.

Va ricordato, infatti, che né il Codice delle Assicurazioni né il Regolamento Isvap 5/2006 prevedono un obbligo per l'agente di partecipare a corsi di aggiornamento impartiti dalle imprese, e nemmeno l'obbligo per le imprese di organizzare ed impartire tali corsi di aggiornamento professionale agli agenti.



*(Si segnala che su alcuni aspetti potrebbero maturare in futuro interpretazioni diverse da quelle qui formulate, anche in virtù di eventuali evoluzioni normative. Per esigenze di sintesi, si omette di riportare annotazioni e riferimenti giuridici, su risposte a quesiti. Le risposte fornite vanno integrate con la modulistica presente nell'apposito dossier-guida, reperibile sul sito [www.snaservice.it](http://www.snaservice.it).)*




LIBRI

## Il peso delle catastrofi

Viene presentato oggi a Napoli il volume **“Calamità naturali e coperture assicurative”**

*Calamità naturali e coperture assicurative* è il titolo del volume a cura di **Antonio Coviello** (ricercatore presso il **Cnr**), che viene presentato oggi a Napoli, nel corso una tavola rotonda organizzata dall'*Ordine dei geologi campani*. “A livello globale, spiega Coviello – i danni causati dalle catastrofi naturali sono aumentati negli ultimi 30 anni, principalmente a causa del crescente valore economico, e il settore assicurativo appare il candidato principale per la distribuzione e gestione dei rischi cui sono esposte le famiglie e le imprese e per la liquidazione dei danni”. Tra il 1963 e il 2012 sono 782 i Comuni italiani colpiti da **inondazioni e frane** che hanno causato rispettivamente 1.563 e 5.192 vittime tra morti, feriti e dispersi, e un totale di 421.227 tra sfollati e senzatetto, con un costo medio dello 0,2% del Pil annuo (Ocse 2012). Nel solo 2011 il numero dei **disastri naturali nel mondo** è stato impressionante: 332, con oltre 30 mila vittime, 245 milioni di persone colpite e oltre 366 miliardi di dollari, di danni economici pari a circa 280 miliardi di euro. Una recente indagine del Dipartimento di *ricerca economica* di **Munich Re** e uno studio dell'**Università di Wuerzburg** “rilevano che i danni diretti causati dalle catastrofi naturali nei Paesi emergenti in media totalizzano il 2,9% del Prodotto interno lordo ogni anno. Nei paesi industrializzati più esposti – osserva Coviello - quali il Giappone per i terremoti, l'Europa centrale



per le alluvioni, gli Usa per i tornado, la percentuale scende allo 0,8, mentre è dell'1,3% nei Paesi in via di sviluppo. I maggiori danni diretti da eventi recenti si sono avuti con l'alluvione in Thailandia del 2011 (43 miliardi di dollari, il 12% del Pil) e il terremoto in Cile del 2012 (30 miliardi di dollari, 14% del Pil)”.

B.M.

PSICOLOGIA

## Piccoli passi per realizzare grandi sogni

Se vogliamo realizzare i nostri sogni, dobbiamo fare attenzione al *primo passo*.

Suddividiamo i nostri sogni, ma ricordiamoci che il primo passo è strategico.

Analizzate bene il punto di partenza: deve essere facilmente raggiungibile.

Un esempio? Dovete andare in palestra, ma non avete nessuna voglia. Ebbene, cominciate con il preparare la vostra borsa e uscire di casa.

Una volta usciti, con la borsa in mano, cosa succede?

Nulla, se non il fatto che dovrete andare in palestra. Anche perché stare in mezzo alla strada con una borsa in mano non ha nessun senso.

**Lao Tse** diceva: “un viaggio di mille miglia inizia dalla pianta dei vostri piedi”.

Dovete quindi suddividere il vostro sogno in piccoli passi, da fare uno dopo l'altro. Una volta fatto questo primo esercizio, seguite la tecnica del gambero. Partite dall'obiettivo e ripercorretelo, passo per passo, a ritroso. Questo vi aiuterà ad avere ben chiaro il vostro percorso.

Cultivare un sogno, e poi raggiungerlo, richiede energia. Va da sé quindi, che se l'energia richiesta è troppa il vostro sogno è a rischio.

Puoi trovare l'energia solamente dentro di te, lavorando sul desiderio e sulla soddisfazione personale.

Dovete quindi trasformare il vostro sogno in un *sogno ecologico*, e cioè un sogno che rispetti la vostra persona, il vostro modo di agire, di pensare e la vostra energia. Solo così sarete in grado di raggiungerlo.

Attenti, però. Il sogno dimora nel limbo della vostra immaginazione, e quindi quando lo farete scendere nella realtà della vostra vita correrete il rischio di aver sottovalutato quelle che sono le situazioni che accompagnano il sogno. Sognate di andare in Africa ad aiutare i bambini: bene, questo pensiero vi darà forza, ma non vi aiuterà a sopportare il fatto di dormire per terra, con un caldo umido, senza zanzariere e in mezzo alla puzza e allo sporco.

Ecco che allora non vi basterà più il sogno dell'Africa, ma dovrete lavorare sulla preparazione della vostra persona, sulle motivazioni che vi aiutano a raggiungere il sogno. Intanto, partite dal *primo passo*: comprate il biglietto aereo!

**Leonardo Alberti,**

trainer scuola di Palo Alto,

consulente di direzione strategica in ambito assicurativo,

docente vendite e management

**Insurance Daily**

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl, Via Montepulciano 21, 20124 Milano 02.36768000 [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 25 novembre di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it)

Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012